

Indennità di maternità senza stop dal lavoro

Lo Statuto degli autonomi cancella l'obbligo di astensione dal lavoro per 300mila lavoratrici

di Marina Crisafi – Sì all'indennità di maternità senza stop dal lavoro per l'arrivo di un figlio. E' una delle novità previste dal c.d. Jobs Act degli autonomi, varato dal Consiglio dei Ministri giovedì scorso e ora avviato verso l'iter parlamentare (leggi: "Professionisti e autonomi: varato lo Statuto. Tutte le novità e il testo"), che riguarderà ben 300mila lavoratrici autonome.

Lo Statuto riconosce alle future madri rientranti nelle categorie tutelate dal ddl il diritto a percepire l'indennità di maternità senza doversi astenere obbligatoriamente dal lavoro nei cinque mesi di congedo previsti nell'attesa di un bebè.

La misura tesa a contrastare la maggiore discontinuità di carriera delle autonome (rispetto alle lavoratrici pubbliche e dipendenti) dopo la nascita di un figlio, dovrebbe interessare una platea di circa 300mila donne (tra professioniste e collaboratrici con meno di 45 anni iscritte in via esclusiva alla gestione separata Inps) e porterebbe l'Italia ad allinearsi al resto d'Europa "dove l'obbligo di astensione per l'intero periodo del congedo è previsto solo in pochi paesi" come commentato da Paola Profeta, docente di scienza delle finanze alla Bocconi sulle colonne del Sole24Ore.

La tutela predisposta dal ddl prevede non solo la possibilità di scegliere di non astenersi dall'attività lavorativa durante la gravidanza e dopo il parto, per consentire alle lavoratrici di far fronte agli impegni assunti, ma anche il diritto all'indennità di maternità indipendentemente dalla permanenza o meno al lavoro.

L'indennità, secondo quanto disposto dal ddl, verrà erogata dall'Inps, a seguito di "apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale (...) attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto".

Non solo. Tra le altre novità previste dallo statuto degli autonomi sul fronte welfare c'è altresì l'estensione del congedo parentale fino a sei mesi dalla nascita del bambino, da fruire entro i primi tre anni di vita dello stesso.

Viene inoltre introdotta una tutela per le malattie gravi: sarà possibile infatti sospendere il pagamento dei contributi sociali per tutta la durata della malattia, fino a un massimo di due anni, restituendo poi le quote non pagate successivamente e a rate.

Infine, viene previsto che la gravidanza, così come la malattia e l'infortunio, non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, ma soltanto la sospensione senza compenso fino a un massimo di 150 giorni.

Cassazione: negare le ferie al lavoratore non è mobbing

Nessun risarcimento danni se l'eccessivo carico di lavoro è derivato da da negligenze del dipendente

di Valeria Zeppilli – Se il dipendente lamenta di essere caricato di una mole ingente di lavoro e di essere sottoposto a richieste ingiustificate dal datore, come il rifiuto di ferie e lo straordinario non dovuto, non per ciò solo può ritenersi integrata un'ipotesi di **mobbing**. Soprattutto se il lavoro è divenuto "troppo" per l'inadempienza del lavoratore stesso.

Proprio per tale ragione la Corte di cassazione, con la sentenza numero 2116/2016 depositata il 3 febbraio (qui sotto allegata), ha respinto il ricorso di un portallettere che chiedeva di essere risarcito del danno da **mobbing**, a seguito dei presunti atteggiamenti persecutori posti in essere dal datore di lavoro nei suoi confronti.

A dire del lavoratore, aveva subito sanzioni disciplinari per l'enorme quantitativo di giacenza della corrispondenza a lui non imputabile e continue richieste ingiustificate da parte dell'azienda datrice, che era arrivata a chiedere lavoro straordinario non dovuto e a rifiutare le sue richieste di ferie.

In realtà, però, dall'analitica ricostruzione fatta dalla Corte d'appello circa gli addebiti mossi nel corso degli anni al dipendente era emerso che le sanzioni inflitte erano state tutte confermate in sede giudiziale tranne una e che le prestazioni di lavoro straordinario erano state ritenute legittime.

Nessun carico eccessivo di lavoro, inoltre, era stato riscontrato nelle doglianze del lavoratore, ma semmai erano emerse delle continue inadempienze di quest'ultimo che avevano fatto accumulare lavoro arretrato.

Insomma: né le sanzioni né le contestazioni possono essere considerate discriminatorie né motivate da una guerra psicologica.

Esse sono solo conseguenze del fatto che il dipendente è poco collaborativo, negligente e restio a seguire le direttive e gli ordini dei superiori.

Niente da fare, dunque, per il dipendente inadempiente: non solo resta a mani vuote, ma deve farsi carico anche delle spese del giudizio di legittimità.

Vedere il testo della sentenza n. 02116/2016 nella sezione Giuridico

Cassazione: nessun danno esistenziale se l'Inps paga in ritardo l'indennità di maternità

Per il risarcimento l'illecito deve ledere diritti della persona tutelati a livello costituzionale, la lesione deve essere grave e il danno non futile

di Lucia Izzo - Il danno esistenziale può essere risarcito solo se sia stato leso uno dei diritti garantiti dalla Costituzione impedendo il soddisfacimento di interessi primari (diritto a una casa, al nutrimento, allo studio, alla salute).

Non sussiste un simile pregiudizio nel caso della lavoratrice che lamenti il ritardo dell'INPS nella corresponsione del trattamento economico di maternità.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 2217/2016 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di una donna, dipendente di una srl, contro l'Istituto previdenziale, teso a vedersi risarcire il danno esistenziale patito per effetto della ritardata corresponsione della prestazione previdenziale di maternità.

Tuttavia la sua richiesta appare ingiustificata secondo i giudici di legittimità.

Per gli Ermellini "*è pur vero che il danno esistenziale, recuperato non già come categoria autonoma, bensì come componente o criterio di liquidazione del più generale danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 c.c., può - in forza dell'art. 115 cpv. c.p.c. - essere desunto da massime di comune esperienza*".

Tuttavia, è pur sempre necessario, al di fuori di espressa previsione legislativa o di condotta astrattamente configurabile come reato, che il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di

tutela costituzionale (altrimenti si porrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale e, cioè, di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile).

La lesione deve, inoltre essere grave, nel senso che l'offesa deve superare una soglia minima di tollerabilità (imposta dal dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.) e il danno non deve essere futile, vale a dire consistente in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità.

Va escluso che il mero pregiudizio alla qualità della vita sia risarcibile e che possa considerarsi grave o intollerabile il danno (sempre non patrimoniale) conseguente al mero ritardo nell'adempimento d'una prestazione previdenziale.

In tal senso, le difficoltà economiche alleate dalla ricorrente quale effetto del ritardo nel percepire il trattamento previdenziale possono astrattamente determinare negative ricadute di ordine patrimoniale e/o incidere sulla qualità della vita, ma non possono assurgere ad intollerabile lesione della dignità umana, a meno che non risulti provato che in concreto abbiano impedito il soddisfacimento di interessi primari (come potrebbero essere, ad esempio, quelli alla casa, al nutrimento, allo studio, alla salute etc.).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Vedere testo sentenza n. 02117/2016 nella sezione Giuridico

Niente particolare tenuità del fatto a chi investe il pedone e scappa. Anche se l'imputato ha ottenuto le attenuanti

Non conta il trattamento sanzionatorio obiettivamente di favore, sono le modalità del fatto nella sua obiettività a escludere il 131 bis c.p.

di Lucia Izzo - Nonostante il trattamento sanzionatorio sia obiettivamente di favore (concesse attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena), non c'è particolare tenuità del fatto nella condotta del guidatore che ha investito il pedone senza soccorrerlo.

Per l'inquadramento nel paradigma normativo di cui all'art. 131 bis c.p., è necessario valutare le modalità del fatto nella sua obiettività: nel caso di specie, la condotta dell'imputata che, non solo non ha prestato assistenza ma ha anche proferito espressioni ingiuriose nei confronti della vittima, appare fuori dal recinto della particolare tenuità.

Lo ha disposto la Cassazione, IV sezione Penale, sentenza n. 4488/2016 (qui sotto allegata).

Una donna ricorre avverso la sentenza d'appello che, riformando quella assolutoria di primo grado, l'ha riconosciuta colpevole per omesso soccorso dopo l'incidente, lesioni personali e ingiuria, essendole stato contestato di avere, alla guida del proprio autoveicolo, colposamente investito un pedone in prossimità dell'apposito attraversamento e di essersi poi allontanata senza prestare assistenza, anzi rivolgendo ingiurie alla persona offesa.

La Corte di merito ha ritenuto acquisita una prova certa grazie alla deposizione della donna investita, che aveva descritto il tipo e il colore dell'autoveicolo condotta dall'investitrice, nonché sulla base della fotografia della targa consegnata da una testimone.

Per gli Ermellini non merita, pertanto, accoglimento la doglianza dell'imputata che chiede dichiararsi la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Per concedere la declaratoria, la Corte di legittimità deve, *in primis* considerare "l'astratta applicabilità dell'istituto, avendo riguardo ai limiti edittali di pena del reato" e, in secondo luogo, "verificare la ricorrenza congiunta della particolare tenuità dell'offesa (desunta, a sua volta, dalla modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133, comma 1, c.p.) e della non abitualità del reato".

Questo secondo apprezzamento, stante l'impossibilità per il giudice di legittimità di esprimere valutazioni in fatto, non potrà che "limitarsi ad un vaglio di astratta non incompatibilità dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con i suindicati parametri di riferimento".

Nella specie, l'apprezzamento che qui deve effettuarsi, per valutare se la causa di non punibilità meriti di essere valutata in sede di merito (annullandosi con rinvio la sentenza di merito), conduce ad un giudizio negativo.

Nonostante il giudice di merito abbia determinato il trattamento sanzionatorio in termini obiettivamente di favore, concedendo le generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena, è il fatto nella sua obiettività che non risulta inquadrabile nel paradigma normativo dell'articolo 131 bis c.p., ove si consideri come, nel medesimo contesto fattuale, l'imputata, coinvolta con proprie responsabilità nell'incidente, non solo non ha prestato assistenza ma ha anche proferito espressioni ingiuriose nei confronti della vittima.

Vedere testo sentenza n. 02117/2016 in Giuridico

Revoca del porto d'armi e requisiti soggettivi: il Tar accoglie il ricorso visto l'eccesso di potere dell'autorità

Nota di commento alla sentenza del Tar Perugia n. 228/2015

Avv. Francesco Pandolfi - Leggendo le sentenze amministrative in tema di revoca del porto di armi, di divieto generico del porto d'armi e piena affidabilità sul non abuso, commentiamo oggi una pronuncia del Tar Perugia, la n. 228/15, con la quale i magistrati accolgono il ricorso dell'interessato che si era visto destinatario di una revoca prefettizia avente ad oggetto tanto il decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata quanto del porto di pistola con relativo libretto, mancando i requisiti soggettivi ex art. 138 T.U.L.P.S.

Nel caso esaminato, i tratti essenziali della difesa del ricorrente sono stati questi: eccesso di potere per mancanza di valida motivazione e carenza di istruttoria, inidoneità dei fatti rappresentati dall'Amministrazione per supportare la revoca, automatismo amministrativo nell'emettere il provvedimento basato sulla sola denuncia presentata contro il ricorrente ma sfornita di elementi di prova atti a dimostrarne la penale responsabilità.

Dal canto suo l'Amministrazione, costituendosi in giudizio, ha dedotto (come sovente accade in questo tipo di cause) la finalità preventiva del provvedimento finalizzata ad evitare reati e fatti lesivi della sicurezza pubblica, oltre alla sufficienza della denuncia per giustificare il provvedimento in quanto sussiste la possibilità di abusi nell'utilizzo dell'arma.

Ora, su queste premesse processuali, il tribunale ha dato ragione al ricorrente.

Vediamo quindi il cuore della sentenza.

L'avveduto Tar premette l'esistenza di un orientamento ormai granitico della giurisprudenza, in forza del quale la revoca dell'autorizzazione del porto d'armi può essere sorretta anche da valutazioni della capacità di abuso basate sul "fumus".

Si tratta di un assunto che muove dalla considerazione della recessività della sfera di libertà dell'individuo rispetto al bene della sicurezza collettiva.

Ancora, ricorda il tribunale che il porto d'armi è solamente un'eccezione al divieto di portarle, come del resto consacrato nell'art. 699 codice penale e art. 4 comma 1 l. 110/75: l'ordinamento ha cioè previsto tale situazione, chiarendo che l'eccezione di cui parliamo può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi.

Orbene, se queste sono le premesse generali, nel caso trattato il provvedimento del Prefetto risulta emanato a fronte di una sola denuncia penale ai danni del ricorrente (fattispecie in tema di minacce, ingiurie e percosse in danno di un collega), in totale mancanza di elementi atti a dimostrare la verità dei contenuti dell'atto accusatorio.

Inoltre, nel carteggio non emerge alcun argomento che sia idoneo a reggere il giudizio di pericolosità.

Pertanto, se pur è vero che in astratto la denuncia potrebbe giustificare il giudizio di inaffidabilità, nel caso concreto l'accusa è assolutamente isolata e non sorretta da rapporti di polizia, testimonianze, confessione; al contrario il ricorrente ha presentato una denuncia per calunnia contro l'accusatore.

In definitiva, se questa è la ricostruzione della vicenda reale dopo il suo astratto inquadramento giuridico, per il Tar il giudizio dato dall'Autorità di pubblica sicurezza risulta approssimativo e debole, anzi appare emesso con eccesso di potere mancando una concreta valutazione della (presunta) pericolosità e inaffidabilità del ricorrente.

Bimba scesa dallo scuolabus e investita: responsabili Comune, addetto comunale e conducente

L'assistente incaricata avrebbe dovuto prendersi cura dei bambini scesi dal pulmino, accompagnandoli dalle loro famiglie

di Lucia Izzo - Sono responsabili anche il Comune e l'addetto preposto ad accudire i bambini sullo scuolabus laddove uno dei piccoli, sceso dal mezzo, venga investito mentre attraversa la strada.

Lo ha disposto la Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, nella sentenza 430/2015 imputando al Comune titolare del servizio e alla persona preposta all'accompagnamento dei bambini dall'autobus a casa, una misura di responsabilità pari al 25% ciascuno, facendo gravare il restante 50% sull'investitore, per non aver rispettato i limiti di velocità, la segnaletica preposta e non aver prestato adeguata attenzione in presenza dello scuolabus.

Vittima dell'incidente una minore, investita da un'automobile in corsa mentre attraversava una strada provinciale dopo essere scesa dal mezzo di trasporto scolastico.

Sul mezzo, tuttavia, era presente una persona con il compito di assistere i bambini nella salita e nella discesa dal pulmino, accompagnandoli anche in fase di attraversamento fino a raggiungere le proprie famiglie.

Nel caso di specie, la minore coinvolta nel sinistro era attesa dalla sorella maggiore dall'altro lato della strada, ma l'assistente comunale, troppo impegnata a sedare una lite intercorsa tra altri bambini, non ha rivolto un'adeguata attenzione alla vittima coadiuvandola all'atto di attraversare la carreggiata.

Dall'incidente la bambina ha subito danni permanenti pari all'80%: nonostante la maggiore responsabilità vada ascritta al guidatore dell'auto che, procedendo a velocità superiore rispetto ai limiti consentiti, non ha badato allo scuolabus in sosta, ciò non esenta da colpa anche il Comune e l'assistente.

Infatti, il sinistro si sarebbe probabilmente potuto evitare se l'addetta avesse svolto il suo compito con la giusta diligenza, impedendo alla bambina di attraversare la strada di corsa senza essere accompagnata.

Canone Rai 2016: le sanzioni per chi non paga

Anche se evadere diviene oggi più difficile, il rischio c'è e le conseguenze sanzionatorie non mancano

di Valeria Zeppilli – Il "nuovo" canone Rai sta facendo sorgere diversi dubbi tra i cittadini.

Anche se oggi evadere diviene quasi impossibile, una domanda continua a ronzare nelle teste degli italiani: cosa si rischia a non pagare?

Diverse sono le ipotesi che potrebbero comportare l'"illegittimo mancato pagamento e diverse sono anche le sanzioni.

Se, ad esempio, si dichiara falsamente di non detenere la tv nel luogo di residenza (nel quale arriva la bolletta dell'energia elettrica), la sanzione è doppia: quella amministrativa pecuniaria compresa tra 200 e 600 euro e quella penale, che può comportare una condanna anche a due anni di reclusione per falsità ideologica del privato in atto pubblico.

Alle medesime sanzioni, sia amministrative che penali, rischia di incorrere anche chi dichiara di non avere alcun apparecchio televisivo, ma, invece, detenga un vecchio televisore inutilizzato: con la legge di stabilità 2016, infatti, non è più possibile il suggellamento.

Alla sola sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 200 e 600 euro rischia, invece, di essere assoggettato chi detiene una televisione nella propria abitazione di residenza ma non ha la bolletta intestata a sé. In tal caso, per essere in regola con il pagamento, bisognerà infatti utilizzare il vecchio bollettino postale.

Un'ultima ipotesi configurabile di illecito è quella di chi, pur ricevendo correttamente la bolletta dell'energia elettrica maggiorata del canone Rai, non paghi l'intero importo o paghi solo quello relativo alla fornitura di energia.

In tal caso, l'evasore è condannato a pagare la sanzione amministrativa compresa tra 200 e 600 euro.

A tal proposito occorre ricordare che il compito del controllo è assegnato alle compagnie elettriche, secondo tempistiche e modalità di prossima definizione. Tuttavia si sa già, in quanto previsto dalla stessa legge di stabilità 2016, che le compagnie che ometteranno la comunicazione saranno assoggettate a sanzioni comprese tra il 120% e il 240% dell'importo non dichiarato.

Chi perde il volo per colpa del traffico ha diritto ad essere risarcito

In applicazione del codice della navigazione, il giudice di pace di Parma ha dato ragione a un passeggero impossibilitato ad arrivare in aeroporto

di Marina Crisafi - A chi non è capitato di restare imbottigliato in un ingorgo in autostrada o in una coda

allucinante in città non riuscendo ad arrivare per tempo all'aeroporto e rischiando di perdere (o perdendo) l'aereo? Bene, sappiate che la legge in tali casi prevede il diritto al risarcimento.

Lo sa bene un 74enne parmigiano che doveva partire per il Brasile ed è rimasto bloccato in un maxi-ingorgo sull'Autosole per colpa di un incidente che gli ha impedito di arrivare in aeroporto in tempo. L'uomo, come racconta la Gazzetta di Parma, chiese il rimborso alla compagnia aerea ma la stessa rifiutò. Da qui la decisione di fare ricorso al giudice di pace e dopo il fallimento della mediazione, la sentenza che gli ha dato ragione.

Ciò in applicazione di una precisa norma di legge, l'art. 945 del codice della navigazione, così come sostituito dal d.lgs. n. 96/2005, il quale prevede testualmente che "se la partenza del passeggero è impedita per cause a lui non imputabili, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo del passaggio già pagato".

Ma non solo. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Resta fermo l'obbligo per il passeggero, come prevede la norma, di dare "tempestiva notizia dell'impedimento" alla compagnia, a pena di responsabilità per il danno che la stessa provi di aver sopportato a causa del ritardo nella notizia, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.